



ORDINANZA N. 15 DEL 15 APRILE 2020

Oggetto: adozione di misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale di Bitti della diffusione del virus COVID-19 con la sanificazione delle strade e degli spazi comuni.

IL SINDACO

NELLA QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

Che in tutto il territorio nazionale e regionale è in corso la pandemia da Coronavirus e che nella Regione Autonoma della Sardegna è stato proclamato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della Costituzione, che impone alla Repubblica la *tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*;

Richiamate, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza in Sardegna, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 17 in data 4 aprile 2020, avente ad oggetto *"Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"*;

Dato atto che la citata ordinanza regionale prevede all'art. 8 che *"È fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano del proprio territorio. I Comuni che abbiano disposto la sanificazione delle strade dei propri centri abitati sono tenuti ad effettuarla in conformità al Parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante "Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020" nonché alle "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni", approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell'ambito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La sanificazione deve essere prioritariamente rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici. La Regione contribuirà alle spese di esecuzione di tale servizio attingendo alle risorse di cui allo speciale fondo stanziato dall'art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (legge di stabilità 2020)."*

Atteso che il Sindaco, vista l'emergenza sanitaria in corso, si è attivato nell'esercizio delle proprie funzioni a convocare il C.O.C. e sta gestendo gli uffici comunali al fine anche di comprendere ed attuare, in forma integrata, le azioni idonee e necessarie al contenimento del contagio, in riferimento alla sanificazione degli spazi pubblici;

Considerato che l'art 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 50 del predetto Testo unico;

Preso Atto che le sopra riportate premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Evidenziato che risulta strettamente necessario porre in essere tutte le attività per contenere l'espansione del contagio, effettuando la sanificazione delle strade e dell'arredo urbano dei propri centri abitati;

Considerato che risulta quindi necessario individuare uno o più soggetti economici di pronta reperibilità, dotati delle necessarie competenze, per porre in atto tutte le

necessarie attività al fine di contenere la pandemia e sanificare le strade e gli spazi pubblici;

tutto ciò premesso

ORDINA

Al Responsabile del Servizio Tecnico nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Emanuele Argiolas di porre in essere tutte le necessarie attività per la sanificazione delle strade e degli spazi pubblici nel centro abitato anche a mezzo di uno o più soggetti economici di pronta reperibilità, dotato delle necessarie competenze, al fine di contenere ed arginare l'espansione del contagio del virus COVID-19, con gli strumenti della somma urgenza così come definiti dall'art. 163, Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile del D.Lgs. 50/2016;

Agli Agenti di Pubblica Sicurezza del locale comando di Polizia Municipale di fornire tutto il necessario supporto logistico per l'effettuazione della sanificazione all'interno del centro abitato, ponendo in essere tutte le necessarie limitazioni – quando necessarie – della sosta e del traffico veicolare;

In considerazione del fatto che nella definizione di calamità naturale rientrano a pieno titolo *“l'insorgere o il pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni, che, per loro natura o estensione, debbono essere fronteggiati con interventi tecnici straordinari”*, tra i quali si annoverano le pandemie, si ordina che le attività, forniture o servizi dovranno essere realizzati, computati e rendicontati secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 28 del 21 novembre 1985, Contributi agli enti locali per calamità naturali;

Ordina che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, notificata ai seguenti soggetti ognuno per le proprie competenze:

1. alla Cittadinanza – ALBO PRETORIO
2. all'Ing. Emanuele Argiolas, responsabile del Servizio Tecnico – SEDE;
3. alla Polizia Municipale – SEDE;
4. al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
5. alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
6. alla Prefettura di Nuoro;
7. all'Azienda Tutela della Salute della Regione Autonoma della Sardegna;
8. all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
9. Alla Stazione dei Carabinieri di Bitti;
10. Al Commissariato di Polizia Stradale di Bitti;
11. Al Comando del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Bitti;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini